

Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004

TRIBUNALE DI MATERA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE

ex art 414 cpc e istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art 151 cpc

PER: RINA TIZIANA, C.F. RNITZN74C48G786I nata a Policoro in data 08.03.1974 e residente in Nova Siri(MT) via G. Pastore,4, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avvocato Francesco Chiaradia, C.F. CHRFN66A16H961P, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Degli Oleandri(Residence Due Palme), (87076)Villapiana Lido. Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero fax 0981/56004 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: francesco.chiaradia@avvocatastrovillari.legalmail.it

-Ricorrente-

CONTRO: 1)MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, c.f. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100 Potenza

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, IN PLRPT, con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123-70126 Bari(BA), c.f. 80024770721, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in con sede in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100 Potenza

3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, IN PLRPT, C.F. 96013630767, Piazza delle Regioni, snc, 85100-Potenza, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100 Potenza



Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004

-RESISTENTI-

- 1) l'odierna ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, depositava telematicamente in data 27.02.2018 ricorso ex art 700 e 414 cpc dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, contro il MIUR, USR Puglia e USR Basilicata
- 2) Il procedimento assumeva il numero 1841/2018 del RG del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, e veniva assegnato al Giudice dottoressa Lastella Annamaria;
- 3)Il giudice istruttore fissava con decreto del 05.03.2018 la comparizione delle parti davanti a sé per la discussione del ricorso ex art 700 cpc per il giorno 28.03.2018, ore 12.30, onerando la ricorrente di notificare alle controparti il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione;
- 4) In data 12.03.2018 il suddetto difensore procedeva alla notifica del ricorso e del decreto alle controparti;
- 5) Alla prima udienza di comparizione delle parti il Giudice rilevato che il ricorso benché avviato alla notifica, era stato notificato ai resistenti presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Bari e non all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, assegnando termine al ricorrente per la corretta notifica entro il 10.04.2018, rinviando all'udienza del 18.04.2018.
- 6) Lo scrivente procuratore adempiva al suddetto onere in data 30.03.2018;
- 7)All'udienza del 18.04.2018 il Giudice del Lavoro di Taranto, rappresentato dalla dottoressa Lastella si riservava sulle deduzioni ed eccezioni delle parti, data la costituzione del Miur
- 8) Con decreto di rigetto del 20.04.2018, nell'ambito del procedimento cautelare, depositato in data 23.04.2018, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Matera, in funzione del Giudice del Lavoro.
- 9) La dichiarazione di incompetenza Territoriale veniva confermata dal suddetto Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del Lavoro a favore del Tribunale di Matera, in funzione del Giudice del Lavoro, anche con ordinanza del 15.05.2018 a seguito di discussione di merito;



Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004

9)Nel suddetto provvedimento si assegnava alla ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento presso il Tribunale di Matera in funzione del Giudice del Lavoro.

Si impone, quindi, per rito e per migliore intelligenza della vicenda la TRASCRIZIONE DEL RICORSO ORIGINARIO

“TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART
700 CPC**

E CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

PER: RINA TIZIANA, C.F. RNITZN74C48G786I nata a Policoro in data 08.03.1974 e residente in Nova Siri(MT) via G. Pastore,4, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avvocato Francesco Chiaradia, C.F. CHRFN66A16H961P, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Degli Oleandri(Residence Due Palme), (87076)Villapiana Lido. Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero fax 0981/56004 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

–Ricorrente

CONTRO: 1)MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, c.f. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Via Melo, 97 , CAP-70121, Bari

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, IN PLRPT, con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123-70126 Bari(BA), c.f. 80024770721, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Via Melo, 97, cap 70121-Bari

3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, IN PLRPT, C.F. 96013630767, Piazza delle Regioni, snc, 85100-Potenza, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Via Melo, 97, cap 70121-Bari



Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004

-RESISTENTI

IN FATTO

La ricorrente, docente specializzata ed abilitata all'insegnamento del sostegno, ha svolto 9 anni di servizio pre-ruolo su sostegno , e 2 anni di servizio di ruolo(semprè su sostegno), con esclusione dell'anno in corso. In particolare, la Professoressa Rina ha sottoscritto i seguenti contratti di lavoro:

- 1) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso l' Istituto Tecnico agrario di Pisticci(MT), per nove ore settimanali, con decorrenza dal 07.10.2005 al 12.06.2006(anno scolastico 2005/2006);
- 2) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso IIS "I. Morra" di Matera, con decorrenza giuridica dal 01.09.2006 al 07.09.2006(diciotto ore settimanali) e dal 08.09.2006 al 30.06.2007(nove ore settimanali)(anno scolastico 2006/2007);
- 3) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso istituto IPAG-Garaguso(MT), diciotto ore settimanali, con decorrenza giuridica dal 23.10.2007 al 30.06.2008(anno scolastico 2007-2008);
- 4) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso Ipsia "Castigliano"-Asti(AT) , diciotto ore settimanali, con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 al 30.06.2011(anno scolastico 2009-2010);
- 5) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso ITC statale " V.Bachelet"- Taranto, quindici ore settimanali, con decorrenza giuridica dal 22.09.2012 al 09.07.2013(a.s. 2011/2012); 6) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso ITC Statale "V. Bachelet", Taranto, tre ore settimanali, con decorrenza giuridica dal 05.03.2012 al 30.06.2012(a.s. 2011/2012) 7) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso il Liceo Ginnasio statale "Aristosseno" di Taranto, diciotto ore settimanali, con decorrenza giuridica dal 24.09.2012 al 09.07.2013(a.s. 2012/2013);
- 8) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso il Liceo Ginnasio statale "Aristosseno"-Taranto, per diciotto ore settimanali, con decorrenza giuridica dal 18.09.2013 al 30.06.2014(a.s. 2013-2014);
- 9) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso il Liceo Classico "Archita-Im Andronico" Taranto, per diciotto ore settimanali, con decorrenza giuridica dal 22.09.2014 al 30.06.2015(a.s. 2014/2015);



Avv. Francesco Chiaradia
 Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
 87076-Villapiana(CS)
 Tel/fax 0981-56004

La professoressa Rina stipulava con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015, in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto di sostegno e per l'insegnamento della matematica(A047). Il predetto servizio è stato espletato in possesso del titolo di Specializzazione per le attività didattiche di Sostegno, conseguito in data 23/07/2004 presso l'Università degli Studi della Basilicata. Da allora l'odierna ricorrente prestava servizio per assegnazione provvisoria presso:

- 1)A.s. 2015/2016 presso Il Liceo Classico "Archita-Im Andronico" di Taranto;
- 2)A.s. 2016/2017 Istituto d'Istruzione Superiore "F.Aldersio" in Stigliano(MT); La professoressa Rina, nell'anno scolastico in corso(a.s. 2017-2018), presta servizio, per assegnazione provvisoria, presso ISIS "Pitagora"Montalbano J.(MT) nella sede del Liceo Classico di Nova Siri(MT) per complessive 18 ore settimanali, posto di sostegno. La scuola di titolarità della professoressa Rina, su posto di sostegno, è IISS"Archimede" di Taranto, ambito territoriale Puglia 0002.

La ricorrente, pertanto, avendo svolto nove anni di servizio pre- ruolo su sostegno e due di ruolo, ha superato il vincolo quinquennale e ha chiesto di poter partecipare alle operazioni di mobilità 2017/2018 (in virtù della legge 107/015 art 1 comma 108) per il trasferimento su posto comune sebbene illegittimamente pretermessa e costretta a formulare domanda integrativa cartacea. Più precisamente in occasione delle operazioni di mobilità 017/018 il Miur non ha consentito alla ricorrente di poter partecipare alla mobilità territoriale e professionale in quanto l'amministrazione non riconosce valido il periodo di pre-ruolo per il computo del quinquennio di servizio su posto di sostegno e conseguentemente di ottenere il trasferimento su posto comune presso uno degli ambiti di cui alla domanda di mobilità. Per le ragioni in fatto esposte e a loro sostegno si rappresentano i seguenti argomenti

IN DIRITTO

DIRITTO DELLA RICORRENTE A CHIEDERE IL TRASFERIMENTO SU POSTO COMUNE,AVENDO SUPERATO IL VINCOLO QUINQUENNALE SU SOSTEGNO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E IMPARZIALITA' EX ART 97 COSTITUZIONE. CONTRASTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE CON LA DIRETTIVA EUROPEA 99/70/CE E ACCORDO QUADRO

Nella normativa italiana, il docente immesso in ruolo su sostegno, è soggetto al vincolo quinquennale su tale tipo di posto. Gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico



Avv. Francesco Chiaradia
 Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
 87076-Villapiana(CS)
 Tel/fax 0981-56004

differenziato o di sostegno che non hanno terminato il quinquennio di permanenza possono chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, ma non possono partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso.

Gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che hanno terminato il quinquennio di permanenza, invece, possono chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno. Il CCNI 2017/18, firmato in data 11/04/2017, lascia inalterato il detto vincolo laddove all'art. 23 comma 7 stabilisce che *“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza su tali tipologie di posti ...”*; il comma 9 stabilisce che: *“L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale posseda il relativo titolo di specializzazione”*; il comma 10 prevede che *“L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali, o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali posseda il relativo titolo di specializzazione”*; al comma 11 si chiarisce che *“... I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio ...”*. Il vincolo quinquennale, quindi, rappresenta una limitazione per la mobilità dei docenti di sostegno, che potranno chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, solo dopo aver superato i cinque anni di permanenza sul sostegno. Il predetto vincolo quinquennale sul sostegno non è stato messo in discussione né dalla legge 107/15 (riforma “Buona Scuola”) che prende in considerazione l’integrazione scolastica degli alunni disabili, l’organico dei posti di sostegno e il ruolo degli insegnati di sostegno all’art. 1, commi 75 e 181 c), né dal CCNI sulla mobilità 2017/18.

In particolare, il comma 75 della suddetta legge prende in esame l’organico sul sostegno e i criteri per la sua determinazione, facendo riferimento alla normativa vigente; il comma 181, lettera c), sottolinea la necessità di rispettare il principio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con la raccomandazione di promuovere l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscere le differenti modalità di comunicazione attraverso una serie di punti indicati



Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004

nello stesso comma che, al punto 2 prevede “*la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione*”. La disposizione suddetta sembrerebbe, addirittura, creare un nuovo vincolo per gli insegnanti di sostegno rendendo sempre più difficile il loro movimento in scuole a loro più congeniali, bloccandoli in sedi disagiate con conseguente penalizzazione. Concretamente, quindi, non esiste nessuna normativa in vigore che prevede effettivamente una modifica al vincolo quinquennale. È evidente che la legislazione italiana e i decreti ministeriali MIUR nn. 356/2014 e 470/2015 nella parte in cui considerano unicamente gli anni successivi alla immissione in ruolo ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno, si pongono in netto contrasto con il principio di non discriminazione del lavoratore, sancito a livello comunitario dalla Direttiva 1999/70/CE, clausola n. 4, nonché dalla conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. C177/10; C-251/11). Ed invero, dal quattordicesimo “considerando” della direttiva 1999/70/CE, risulta che le parti contraenti dell'accordo quadro hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione e, in forza dell'art. 2 della suddetta direttiva “*Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ... Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva*”. In particolare, la clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata “principio di non discriminazione”, prevede al punto 1 che: “*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*” e, al punto 4 che: “*I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*”. Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 8 settembre 2011, resa nel procedimento C -177/10, in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui si procede, con riferimento al punto 4 della clausola 4 del suddetto accordo quadro, ha rilevato al punto 43 che “*Non risulta né dal testo di tale disposizione né dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile dal momento in cui il lavoratore interessato acquista lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare la discriminazione sia a prevenire gli abusi risultanti*



Avv. Francesco Chiaradia
 Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
 87076-Villapiana(CS)
 Tel/fax 0981-56004

dall'impiego di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, inducono a pensare il contrario". La Corte prosegue sancendo, al punto 56 della suddetta sentenza che *"La clausola 4 dell'accordo quadro, che ha effetto diretto, enuncia il divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego e i criteri relativi ai periodi di anzianità relativi alle condizioni di occupazione, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato"*.

La predetta clausola 4 dell'accordo quadro, pertanto, enuncia il divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive. In merito alla nozione di "ragione oggettiva", secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea, la stessa deve essere intesa nel senso che non autorizza a giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo; in questo caso, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, i Giudici nazionali devono applicare integralmente il diritto dell'unione e tutelare i diritti che quest'ultimo garantisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione di diritto interno. La nozione di "ragione oggettiva" che, invece, giustifica una disparità di trattamento, deve riguardare una reale necessità e deve essere giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi. Nel caso di specie, non può certo considerarsi una "ragione oggettiva" che giustifica la disparità di trattamento l'interesse degli alunni portatori di handicap a vedersi garantire la continuità didattica, in quanto tale interesse deve essere perseguito dalla P.A. all'interno e nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie; la continuità didattica può e deve essere perseguita, assicurando la stabilizzazione sui migliaia di posti rimasti vacanti e che invece continuano ad essere assegnati in "deroga" attraverso l'organico di diritto e non sottraendo i diritti dei docenti di sostegno. In definitiva, la Corte di Giustizia Europea conclude sancendo che la clausola 4 dell'accordo quadro *"deve essere interpretata nel senso che osta a che periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un'amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell'accesso di quest'ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di*



Avv. Francesco Chiaradia
 Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
 87076-Villapiana(CS)
 Tel/fax 0981-56004

servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva” (Corte di giustizia Europea C-177/10). Alla luce delle su esposte considerazioni, il contratto collettivo che regola le procedure di mobilità per trasferimento su posto comune è illegittimo nella parte in cui prevede che il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno decorra dall'immissione in ruolo, restando irrilevante il servizio prestato, sempre su posti di sostegno, con contratti a termine. La ricorrente, pertanto, ha diritto a chiedere il trasferimento su posto comune, avendo superato il vincolo quinquennale su sostegno, in quanto bisogna considerare alla stessa stregua il periodo di insegnamento pre-ruolo e il periodo di ruolo. Con la stipula del contratto a tempo indeterminato, al docente di sostegno vanno considerati utili i periodi svolti da supplente sullo stesso profilo, ai fini della medesima legittimazione al trasferimento su posto comune; in caso contrario, vi sarebbe discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, che, a parità di mansioni svolte e di esperienza lavorativa rispetto ai primi, nelle medesime procedure non possono, in base al citato CCNI, avvalersi di tutti gli anni di servizio prestato ai fini della legittimazione al trasferimento su posto comune. A questo proposito, la giurisprudenza di merito è concorde nel sancire il principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in ossequio al principio di imparzialità, consacrato quale canone guida dell'organizzazione dei pubblici uffici dalla Costituzione all'art.97 Cost.; solo per citare alcuni esempi, il Tribunale di Roma - sezione lavoro, con sentenza n. 3967/16 ha dichiarato *“il diritto di parte ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato”*; il Tribunale di Messina -sezione lavoro, in una causa totalmente analoga a quella per cui si agisce, con ordinanza ex art. 700 c.p.c., emessa nel giudizio iscritto al N. 2305/16 R.G. ha dichiarato che *“è pacifico che parte ricorrente ha superato il vincolo quinquennale di permanenza se si fa riferimento al periodo di servizio pre ruolo, e cioè come insegnante precaria”* e che *“Il fumus del diritto della ricorrente si rinviene nella normativa comunitaria individuabile nella direttiva 1999/70/Ce nella quale è chiaramente rinvenibile il principio di non discriminazione dei lavoratori a seconda della durata del contratto di lavoro, nonché nella conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”*.(all.ti C,D) Le esigenze di continuità didattica non enucleano alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento peggiore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato. In conclusione l'amministrazione scolastica è obbligata a consentire il trasferimento su posto di comune a tutti i docenti che hanno compiuto un quinquennio di permanenza obbligatoria su posto di sostegno, considerando utile a tale fine il periodo di pregresso



Avv. Francesco Chiaradia
 Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
 87076-Villapiana(CS)
 Tel/fax 0981-56004

servizio a tempo determinato. Provvedimenti uniformi, sono stati emessi, ex multis, dal Tribunale di Milano con ordinanza resa nel giudizio N. 2223/16 R.G., dal Tribunale di Taranto nel giudizio N. 4133/16 R.G., dal Tribunale di Trieste. Orbene accertato il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità 2017/018 per il trasferimento interprovinciale su posto comune occorre riconoscere il diritto della stessa ad essere assegnata presso una delle provincie dalla stessa indicata secondo l'ordine delle preferenze espresse. Difatti la ricorrente ove mai l'amministrazione avesse operato correttamente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento su posto comune come è dato evincersi dai bollettini allegati. Orbene dall'esame della documentazione e dai bollettini pubblicati successivamente è emerso che ove mai l'amministrazione avesse operato correttamente la professoressa Rina, con i suoi 42 punti mobilità(+ 6 per il ricongiungimento familiare), avrebbe certamente ottenuto il Trasferimento sulla Provincia di Matera(ambito Basilicata 0005) e/o su quella di Potenza(ambito Basilicata 0004) dalla stessa indicate ove di contro sono stati trasferiti i docenti di cui appresso con punteggio inferiore : Lanzulla Veronica, del 07.03.1976(quindi più giovane dell'odierna ricorrente), punti 28,00, Basilicata ambito 0005(Ambito territoriale di Matera), e Santarcangelo Mariagiuseppina, del 14.04.1967, con punti 34,00,(Basilicata Ambito 0004, ambito territoriale di Potenza). Inoltre la ricorrente, alla luce di quanto sopra, certamente avrebbe potuto ambire al trasferimento anche nell'ambito territoriale di Taranto, ambito Puglia 000002, precedendo Groccia Rosario, nato il 25-06.1959, punti 17, nonché De Luca Mario, del 08-06.1968, con punti 17,5, etc. Si precisa che il l'amministrazione scolastica ha disposto il trasferimento in via provvisoria della ricorrente presso l'Istituto Scolastico I.I.S.S "Pitagora", Montalbano J.(MT) sino al termine dell'attuale anno scolastico e, pertanto, successivamente a detto periodo in conformità dell'art. 8 comma 5 della O.M. n. 221 del 12 aprile 2017(mobilità trasferimenti 2017/018) la stessa in assenza di provvedimento definitivo potrebbe rientrare presso la sede di titolarità di Taranto, ISIS "Archimede", atteso che la disposizione de quo prescrive " i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento".

ISTANZA CAUTELARE EX ART.700

Le argomentazioni fino ad ora svolte giustificano la domanda cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris. L'irreparabilità del danno sta nel fatto che la ricorrente sarà costretta, una volta esaurita l'assegnazione provvisoria, a prestare la propria opera lavorativa lontana dai suoi affetti, vedendosi nella necessità di viaggiare, reperire altro alloggio e di sobbarcarsi spese notevoli che avrebbe



Avv. Francesco Chiaradia
 Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
 87076-Villapiana(CS)
 Tel/fax 0981-56004

evitato con la sede nella provincia di residenza. Sul punto si precisa che la ricorrente è residente a Nova Siri ed è coniugata con Affuso Mario, dalla cui unione sono nati Affuso Romano, di anni 10, e Affuso Raffaele di anni 9. Inoltre, la procedura di mobilità ed il concorso a cattedre ora avviato copriranno i pochi posti rimasti a disposizione vanificando le sue legittime speranze di ritorno a casa e soprattutto sulla disciplina laddove non si ponesse rimedio ad una procedura viziata e quindi non le si consentisse di ritenere superato il vincolo quinquennale. Inoltre è in discussione in Parlamento il disegno di legge n. 378 del 2017, ove all'art. Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico) si prevede che: *“1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico. 2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. [...]”*; Quindi, vi è possibilità che il vincolo da n. 5 anni venga esteso a n. 10 anni. Pertanto, l'accoglimento della presente domanda, in via cautelare, consente alla parte ricorrente di soddisfare una legittima aspirazione professionale al trasferimento su posto comune in scuole o ambiti territoriali disponibili, al pari di altri candidati. I prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero i diritti della parte ricorrente. A tal riguardo, infatti, l'attesa di un processo ordinario, con i noti tempi del Tribunale, in conseguenza del notevole carico di ruoli, determina per la parte ricorrente una lesione irreparabile e non altrimenti risarcibile dei suoi diritti, trattandosi di una tutela avente natura non patrimoniale, attinente alla sfera professionale della parte ricorrente.

Tutto ciò premesso la Prof.ssa Tiziana Rina , come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare che Prof.ssa Tiziana Rina ha superato il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, in considerazione degli anni di lavoro prestati come docente con contratto a tempo determinato, avendo prestato nove anni di servizio pre - ruolo e due di ruolo e conseguentemente consentire alla stessa la partecipazione alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune;
- 2) Accertare e dichiarare previa disapplicazione previa DDMM del Miur prot. n. 356/014 e 470 /015 e delle clausole nulle contenute del CCNI 2017/2018 del 11.04.2017 in parte qua dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della Professoressa Tiziana Rina che alla



Avv. Francesco Chiaradia
 Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
 87076-Villapiana(CS)
 Tel/fax 0981-56004

data di presentazione del presente ricorso ha superato il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, in considerazione degli anni di lavoro prestati come docente con contratto a tempo determinato, avendo prestato cinque anni di servizio pre - ruolo e due di ruolo;

3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto della Prof.ssa Tiziana Rina a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune, previa disapplicazione dei Decreti Ministeriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di tutti gli atti, presupposti, consequenziali e connessi, nella parte in cui considerano unicamente gli anni successivi alla immissione in ruolo, ai fini del superamento del suddetto vincolo quinquennale;

4) Condannare le amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire alla Professoressa Tiziana Rina la partecipazione alle operazioni di mobilità a far data anno scolastico 2017/018 e successivi per il trasferimento su posto comune;

5) Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Regione Basilicata, ambito 0005 o Basilicata 0004 e comunque secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda con effetto sin dalla procedura di mobilità 2017/018;

6) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Nota fiscale: Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e pertanto il contributo unificato è di € 259,00.

Villapiana 28.01.2018 Avvocato Francesco Chiaradia

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Francesco Chiaradia, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

ISTANZA



Avv. Francesco Chiaradia
 Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
 87076-Villapiana(CS)
 Tel/fax 0981-56004

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di II grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2017/018, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2017/18, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di II grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2017/018 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso ; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di II grado, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2017/18, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di II grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2017/018; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Villapiana 28.01.2018

Avvocato Francesco Chiaradia

Le ulteriori scansioni processuali sono descritte in premessa

È precipuo interesse della ricorrente vedere pronunciato nel merito dal Giudice ritenuto competente l'accoglimento della propria domanda originariamente posta per le ragioni appresso esplicitate. A tal riguardo si insiste nell'illegittima mancata parificazione fra l'attività di insegnamento su posti di sostegno come docenti di ruolo o come supplenti, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, ponendosi in conflitto, la normativa nazionale, con la Clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999(dir 1999/70/CE) per cui *“ i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai*



Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004

lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive”.

In altri termini, come già statuito dal Tribunale di Taranto, con ordinanza procedimento RG 4133/16, depositata da questa difesa in atti, non ravvedendosi alcun collegamento funzionale fra l'esigenza di continuità didattica di detto specifico insegnamento per almeno un quinquennio e non essendo, pertanto, enucleabile alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento peggiore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato, la condotta datoriale che viene in rilievo si traduce in una discriminazione non consentita dalla normativa sopra richiamata.

Oggi, riassumendo la causa la signora Rina Tiziana rivendica il proprio diritto al passaggio dal ruolo del sostegno a quello comune presso una sede definitiva, individuata tra gli ambiti prescelti in domanda di mobilità(secondo le preferenze indicate) e sulla base della corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa sulla mobilità, anche in prossimità e di precedenza in base al punteggio

Tutto ciò premesso, la signora Rina Tiziana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Taranto, sezione Lavoro

RICCORRE IN RIASSUNZIONE

All'Onorevole Tribunale di Matera, sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare che Prof.ssa Tiziana Rina ha superato il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, in considerazione degli anni di lavoro prestati come docente con contratto a tempo determinato, avendo prestato nove anni di servizio pre - ruolo e due di ruolo e conseguentemente consentire alla stessa la partecipazione alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune;



Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004

- 2) Accertare e dichiarare previa disapplicazione previa DDMM del Miur prot. n. 356/014 e 470 /015 e delle clausole nulle contenute del CCNI 2017/2018 del 11.04.2017 in parte qua dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della Professoressa Tiziana Rina che alla data di presentazione del presente ricorso ha superato il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, in considerazione degli anni di lavoro prestati come docente con contratto a tempo determinato, avendo prestato cinque anni di servizio pre - ruolo e due di ruolo;
- 3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto della Prof.ssa Tiziana Rina a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune, previa disapplicazione dei Decreti Ministeriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di tutti gli atti, presupposti, consequenziali e connessi, nella parte in cui considerano unicamente gli anni successivi alla immissione in ruolo, ai fini del superamento del suddetto vincolo quinquennale;
- 4) Condannare le amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire alla Professoressa Tiziana Rina la partecipazione alle operazioni di mobilità a far data anno scolastico 2017/018 e successivi per il trasferimento su posto comune;
- 5) Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Regione Basilicata, ambito 0005 o Basilicata 0004 e comunque secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda con effetto sin dalla procedura di mobilità 2017/018;
- 6) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI
CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART.151 CPC**



Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004

Pur ritenendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti provinciali richiesti dal ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, tenuto conto dell'elevato numero dei potenziali controinteressati e, cioè, nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di II grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2017/018, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2017/18, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di II grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2017/018 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR e/o dell'ufficio Scolastico Regionale della Basilicata del ricorso e dell'emittendo decreto

Nota fiscale: Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e pertanto il contributo unificato è di € 259,00.

Si allega:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Contributo unificato
- 3) Provvedimento dichiarazione incompetenza territoriale;
- 4) Notifiche ricorso a resistenti
- 5) Domanda mobilità territoriale prof. Rina
- 6) Domanda Trasferimento per scuola secondaria prof.ssa Rina
- 7) Contratti individuali lavoro professoressa Rina a tempo determinato su sostegno
- 8) CCNL 2017-2018



Avv. Francesco Chiaradia
Via Degli Oleandri(Residence Due Palme)
87076-Villapiana(CS)
Tel/fax 0981-56004
9)O.M. 220 E 221 DEL 2017

10)Direttiva 1999/70/CE

11)Sentenza Corte di Giustizia Europea C 1777/2010

12)Articolo OrizzonteScuola.it relativa a Sentenza Tribunale del Lavoro di Cuneo relativa a trasferimento da sostegno a comune

13)Articolo OrizzonteScuola.it relativa a proposta legislativa ad aumentare il vincolo su sostegno da cinque a dieci anni

14) Ordinanza accoglimento ricorso cautelare ex art 700 cpc, Rg 4.133/2016 del Tribunale di Taranto

15)Ordinanza accoglimento Ricorso ex art 700 cpc, Rg 2017/2 Tribunale di Ravenna

16)Sentenza Tribunale di Massa RG 1569/2017 cpc

Villapiana 12.07.2018

Avvocato

Francesco Chiaradia

